



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 20/02/2025

OGGETTO: SENTENZA N. 354/2024 PUBBLICATA IL 24.07.2024 RESE NEL GIUDIZIO N.151/2019 R.G. INNANZI AL TAR ABRUZZO – SPESE LEGALI LIQUIDATE ALL'AVV. FABRIZIO RULLI . RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART.194 ART. 1 COMMA A - TUEL

L'Anno **duemilaventicinque** il giorno **venti** del mese di **Febbraio** alle ore **18:45**, presso l'**Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti **n° 11** ed assenti, sebbene invitati, **n° 2** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	PASSAMONTI ANTONIO	X	
2	ROSSI MIRKO	X		9	AZZARO JESSICA		X
3	CORDONE DONATELLA	X		10	BALDINI NADIA	X	
4	ANDRENACCI KATIA	X		11	DEL GAONE ANGELA	X	
5	RAPINI ROSANNA	X		12	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
6	NOBILE ERNESTO	X		13	LATTANZI LUCA		X
7	D'ANTONIO LEONARDO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco/Consigliere/l'Assessore _____ il quale, dopo aver esposto l'argomento, sintetizza il contenuto della proposta e chiede l'immediata eseguibilità del deliberato.

Proposta di delibera:

Premesso che:

- l'Ente è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) con Variante Tecnica di Adeguamento approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 17/04/2005, esecutiva, pubblicata sul B.U.R.A. n. 29 del 01/06/2005;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 28/09/2018 è stato approvato il preliminare di piano per l'adeguamento e aggiornamento del P.R.G.;
- nelle more dell'adozione dell'adeguamento e aggiornamento cartografico e normativo generale del Piano Regolatore vigente, l'Amministrazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2019, ha adottato una variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale;
- la variante parziale ha interessato l'articolo n. 36, Zona D - Insediamenti produttivi, Sottozona D3 - Industria e l'art. 37 - Zona E - Agricola relativamente all'ambito individuato tra la Strada ex Statale 80 (ora S.P) e l'asta fluviale del Tordino;
- successivamente all'adozione si è dato corso all'iter previsto dalla Legge Regionale 18/1983 ed in particolare si è provveduto alla fase di pubblicazione (B.U.R.A., quotidiano e manifesti murali) e deposito per 45 giorni degli atti a libera visione al pubblico a partire dal giorno 13/02/2019;
- in data 15/03/2019 è stato notificato all'Ente, un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, proposto dalle società "Ctip Blu S.r.l." con sede in Milano e "Le Balze S.a.s. di Ettore Proserpio & C." con sede legale in Bergamo per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari della deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2019 avente ad oggetto " Adeguamento e Aggiornamento del Piano Regolatore Generale - Variante Parziale alle Norme Tecniche di Attuazione" e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- il ricorso è proposto dalla Soc. "Le Balze S.a.s. di Ettore Proserpio & C." quale proprietaria di un'area ricadente nella Zone D3 - Industria di P.R.G. e dalla Soc. "Ctip Blu s.r.l." quale promissaria acquirente dell'area di proprietà della suddetta società "Le Balze s.a.s." per la realizzazione di un impianto di biometano da FORSU - Frazione organica rifiuto solido urbano - tramite processo di digestione anaerobica, unitamente a tutte le relative opere accessorie, funzionali, di collegamento e di consegna alla rete di distribuzione elettrica e metanifera nazionale;

Dato Atto che il ricorso risulta notificato in data 15/03/2019 ed assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 5.853;

Visto che con determina n. 809 del 29.10.2019 è stato previsto dall'ufficio Urbanistica :
di incaricare l'Avv. Lorenzo Sabatini, per la tutela degli interessi e delle ragioni dell'Ente nel contenzioso tra Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e la Soc. "CTIP BLU Srl" ovvero per l'incarico legale per la predisposizione di ricorso amministrativo al T.A.R. per l'annullamento della decisione della conferenza di servizi conclusiva ex 14 ter L. 241/90 del 31/07/2019, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DPC026/252, dell'Autorizzazione Unica 222 DPC025 e/o dei successivi atti presupposti connessi e consequenziali inerenti il procedimento P.A.U.R. cod. 17/0216725 (art. 27 bis D.Lgs. 152/06) per impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque, procedimento richiesto dalla ditta CTIP BLU SRL,



Visto che con nota n. 17812 del 25.07.2024 l'Avv. Lorenzo Sabatini ha comunicato all'area 3 sviluppo del territorio ed edilizia privata il deposito della sentenza che prevede:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando: 1) accoglie il ricorso e i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla nei limiti dell'interesse, i provvedimenti impugnati; N. 00151/2019 REG.RIC. 2) condanna il Comune resistente e le parti intervenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della società Ctip Blu S.r.l. della somma di euro 6.000,00, oltre accessori di legge.

Dato atto che l'avv. Lorenzo Sabatini ha inviato in data 03.12.2024 prot. n.28250 sollecito dell'Avv. Fabrizio Rulli di pagamento per le spese legali del debito di € 9.404,72 liquidate nella sentenza n. 354/2024 pubblicata il 24.07.2024 rese nel giudizio n.151/2019 R.G. innanzi al TAR Abruzzo;

Vista la nota del responsabile dell'area 4 settore Urbanistica prot. n.28518 del 05.12.2024 che comunica : *“si rappresenta la necessità di riconoscere il debito conseguente (derivante da sentenza esecutiva), laddove tecnicamente si è in presenza della fattispecie di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL, a meno della avvenuta proposizione dell'appello al Consiglio di Stato nel termine di legge.”*

Ritenuto necessario provvedere in merito;

(*) Aggiunto emendamento durante la seduta consiliare come riportato a pag. 5

Visto l'unito verbale n. 30 del 16.12.2024 reso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto della presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata, è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;
- 2) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito di € 9.404,72 fuori bilancio nota spese dell'Avv. Fabrizio Rulli liquidate nella sentenza n. 354/2024 pubblicata il 24.07.2024 rese nel giudizio n.151/2019 R.G. innanzi al TAR Abruzzo, derivante dalle cause esposte in narrativa;
- 3) di dare atto che alla copertura della spesa complessiva di € 9.404,72 si provvederà con somme da impegnare sul Cap. 8745 piano dei conti 1.03.01.02.999 R.P.2018;
- 4) di demandare ai Responsabili di Area competenti l'adozione degli atti connessi e consequenziali; **(*) Aggiunto emendamento durante la seduta consiliare come riportato a pag.6 ;**
- 5) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

AREA 1 - AMMINISTRATIVA

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 17/12/2024

Il Responsabile del Settore
F.to (Daniele Gaudini)

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

Li, 17/12/2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to (Daniele Gaudini)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Acquisiti sulla stessa i pareri di cui all'art. 49 del Tuel;

Udita la relazione del **Vicesindaco Mirko Rossi** il quale illustra il contenuto della proposta,

Uditi i vari interventi, riportati integralmente nell'**All.A**);

Dato atto che nel corso del dibattito.

- Emerge la volontà della maggioranza di emendare il testo della proposta , come da nota prot. 3992 del 19/02/2025 a firma del Sindaco , specificando sia in premessa di delibera, che nel dispositivo dell'atto, che il pagamento delle spese legali è posta in solido a carico del Comune, per cui va intimato alle società coobbligate, di restituire all'ente il quarto di spettanza di ognuna; di conseguenza si dispone che gli uffici provvedano a richiedere ai coobbligati, la restituzione della parte di spettanza;
- la Consigliera **Baldini**, dichiara voto favorevole, coerentemente con quanto fatto in sede di approvazione del progetto per il biodigestore, unendosi alla maggioranza;
- la consigliera **Cianella**, esprime critiche nei confronti di una scelta sbagliata come quella del biodigestore, che ha portato solo a contenziosi che pesano ancora oggi sulle tasche dei cittadini moscianesi. Chiede inoltre, l'apposizione di un termine per l'esercizio dell'azione di regresso da intraprendere nei confronti dei coobbligati, termine ritenuto congruo in 30 giorni dalla richiesta di rimborso.

Entra in aula il Consigliere Lattanzi (p.12):

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione della cennata proposta di delibera;

Posto a votazione dal Sindaco, l'emendamento di cui sopra, unitamente all'integrazione del sub-emendamento proposto dalla consigliera Cianella, lo stesso viene approvato all'unanimità dei presenti (p.12) **come di seguito riportato:**

...(omissis)....

(*)Evidenziato:

- *che l'obbligazione di pagamento delle spese legali è posta in solido a carico del comune e delle parti intervenute ovvero COBECO Costruzioni Srl, EDILSTRADE Srl, e COMAVIT Società Agricola Teramana;*
- *che con nota protocollo n. 3992 del 19/02/2025 il Sindaco ha richiesto agli uffici di intimare formalmente a COBECO Costruzioni Srl, EDILSTRADE Srl, e COMAVIT Società Agricola Teramana di restituire al comune, richiesto del pagamento dal creditore e quindi tenuto ad adempiere, il quarto di spettanza;*

Visto l'unito verbale n. 30 ..(omissis)...

DELIBERA

Pag. 5



1) (omissis);

2) (omissis);

3) (omissis);

4) di demandare ai Responsabili di Area competenti l'adozione degli atti connessi e consequenziali ovvero(*):

- **Liquidare il creditore avente titolo;**

- **richiedere formalmente a COBECO Costruzioni Srl, EDILSTRADE Srl, e COMAVIT Società Agricola Teramana di restituire al comune il quarto di spettanza, apponendo quale termine per l'esercizio dell'azione di regresso verso i coobbligati in solido :30giorni dalla richiesta di rimborso;**

- **accertare in bilancio l'entrata da restituzione che ha titolo nella sentenza;**

5)(omissis)...

Posta a votazione dal Sindaco la proposta di delibera che precede, come sopra emendata si ottiene:

- Astenuti **n.1** (Del Gaone);
- Contrari **n. 1** (Cianella)
- **Con voti** favorevoli **n. 10** (Galiffi, Andrenacci, Rossi, D'Antonio, Rapini, Nobile, Passamonti, Cordone, Baldini, Lattanzi) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede, come sopra emendata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;

- Astenuti **n.1** (Del Gaone);
- Contrari **n. 1** (Cianella)
- **Con voti** favorevoli **n. 10** (Galiffi, Andrenacci, Rossi, D'Antonio, Rapini, Nobile, Passamonti, Cordone, Baldini, Lattanzi) espressi per alzata di mano;

-

- DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4° comma del TUEL.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to (Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
F.to (Dr.ssa Raffaella D'Egidio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 13/03/2025 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 13/03/2025

L'istruttore Amministrativo
F.to Valeria Amatucci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 20/02/2025, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 13/03/2025 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'istruttore Amministrativo
F.to Valeria Amatucci

Copia conforme all'originale digitale, in carta libera per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, li 13/03/2025

L'istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci





COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO
- Provincia di Teramo -

OGGETTO: SENTENZA N. 354/2024 PUBBLICATA IL 24.07.2024 RESE NEL GIUDIZIO N.151/2019 R.G. INNANZI AL TAR ABRUZZO – SPESE LEGALI LIQUIDATE ALL’AVV. FABRIZIO RULLI. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO
Proposta di deliberazione n. 81 del 16.12.2024

VERBALE N. 30/2024 DEL 16/12/2024 - PARERE DEL REVISORE DEI CONTI –

Il sottoscritto Mauro Castelli, nominato Revisore dei Conti del Comune di Mosciano Sant’Angelo con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 22.03.2024, ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione n. 81 del 16.12.2024 del Responsabile del Settore Finanziario avente ad oggetto:

“SENTENZA N. 354/2024 PUBBLICATA IL 24.07.2024 RESE NEL GIUDIZIO N.151/2019 R.G. INNANZI AL TAR ABRUZZO – SPESE LEGALI LIQUIDATE ALL’AVV. FABRIZIO RULLI . RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO.”

CONSIDERATO CHE

- l’Ente è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) con Variante Tecnica di Adeguamento approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 17/04/2005, esecutiva, pubblicata sul B.U.R.A. n. 29 del 01/06/2005;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 28/09/2018 è stato approvato il preliminare di piano per l'adeguamento e aggiornamento del P.R.G.;
- nelle more dell'adozione dell'adeguamento e aggiornamento cartografico e normativo generale del Piano Regolatore vigente, l'Amministrazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2019, ha adottato una variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale;
- la variante parziale ha interessato l'articolo n. 36, Zona D - Insediamenti produttivi, Sottozona D3 - Industria e l'art. 37 - Zona E - Agricola relativamente all’ambito individuato tra la Strada ex Statale 80 (ora S.P) e l'asta fluviale del Tordino;
- successivamente all'adozione si è dato corso all'iter previsto dalla Legge Regionale 18/1983 ed in particolare si è provveduto alla fase di pubblicazione (B.U.R.A., quotidiano e manifesti murali) e deposito per 45 giorni degli atti a libera visione al pubblico a partire dal giorno 13/02/2019;
- in data 15/03/2019 è stato notificato all'Ente, un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, proposto dalle società "Ctip Blu S.r.l." con sede in Milano e "Le Balze S.a.s. di Ettore Proserpio & C." con sede legale in Bergamo per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari della deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2019 avente ad oggetto " Adeguamento e Aggiornamento del Piano Regolatore Generale - Variante Parziale alle Norme Tecniche di Attuazione" e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- il ricorso è proposto dalla Soc. "Le Balze S.a.s. di Ettore Proserpio & C." quale proprietaria di un'area ricadente nella Zone D3 - Industria di P.R.G. e dalla Soc. "Ctip Blu s.r.l." quale promissaria acquirente dell'area di proprietà della suddetta società "Le Balze s.a.s." per la realizzazione di un impianto di biometano da FORSU - Frazione organica rifiuto solido urbano -



tramite processo di digestione anaerobica, unitamente a tutte le relative opere accessorie, funzionali, di collegamento e di consegna alla rete di distribuzione elettrica e metanifera nazionale;

Dato atto che:

- con determina n. 809 del 29.10.2019 è stato previsto dall'ufficio Urbanistica :
di incaricare l'Avv. Lorenzo Sabatini, per la tutela degli interessi e delle ragioni dell'Ente nel contenzioso tra Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e la Soc. "CTIP BLU Srl" ovvero per l'incarico legale per la predisposizione di ricorso amministrativo al T.A.R. per l'annullamento della decisione della conferenza di servizi conclusiva ex 14 ter L. 241/90 del 31/07/2019, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DPC026/252, dell'Autorizzazione Unica 222 DPC025 e/o dei successivi atti presupposti connessi e consequenziali inerenti il procedimento P.A.U.R. cod. 17/0216725 (art. 27 bis D.Lgs. 152/06) per impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque, procedimento richiesto dalla ditta CTIP BLU SRL,

- con nota n. 17812 del 25.07.2024 l'Avv. Lorenzo Sabatini ha comunicato all'area 3 sviluppo del territorio ed edilizia privata il deposito della sentenza che prevede:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla nei limiti dell'interesse, i provvedimenti impugnati;
2) condanna il Comune resistente e le parti intervenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della società Ctip Blu S.r.l. della somma di euro 6.000,00, oltre accessori di legge.

- l'avv. Lorenzo Sabatini ha inviato in data 03.12.2024 prot. n.28250 sollecito dell'Avv. Fabrizio Rulli di pagamento per le spese legali del debito di € 10.054,72 liquidate nella sentenza n. 354/2024 pubblicata il 24.07.2024 rese nel giudizio n.151/2019 R.G. innanzi al TAR Abruzzo;

- la nota del responsabile dell'area 4 settore Urbanistica prot. n.28518 del 05.12.2024 : "si rappresenta la necessità di riconoscere il debito conseguente (derivante da sentenza esecutiva), laddove tecnicamente si è in presenza della fattispecie di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL, a meno della avvenuta proposizione dell'appello al Consiglio di Stato nel termine di legge."

Visto inoltre:

- l'art. 194 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ai sensi del quale gli enti locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- la relazione del Responsabile del Procedimento, Dott. Lodovico Emilio Serra, del 05.12.2024 nella quale vengono evidenziati i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. a meno della avvenuta proposizione dell'appello al Consiglio di Stato nel termine di legge;
- il parere favorevole del responsabile dei servizi finanziari.

IL REVISORE DEI CONTI

dopo aver analizzato i relativi atti ritiene che i debiti descritti in narrativa siano riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 194 lettera a) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto a meno della avvenuta proposizione dell'appello al Consiglio di Stato nel termine di legge.

Raccomanda come previsto dalla vigente normativa, di procedere all'invio degli atti alla Corte dei Conti e di rimettere copia della ricevuta dell'invio allo scrivente Revisore.

Il Revisore Dei Conti
Dott. Mauro Castelli



Firmato digitalmente da:

Castelli Mauro

Firmato il 16/12/2024 21:19

Seriale Certificato: 4003949

Valido dal 13/11/2024 al 13/11/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



10

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00151/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Il ricorso numero di registro generale 151 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Tip Blu S.r.l., Le Balze Sas di Ettore Proserpio & C., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Rulli, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo
Studio Maurizio Rencricca in L'Aquila, via Vittorio Veneto n.11;

contro

Comune di Mosciano Sant'Angelo, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Sabatini, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Abruzzo, Comitato via Regione Abruzzo, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Cobeco Costruzioni S.r.l., Edilstrade S.r.l., Comativ Societa' Agricola S.r.l., in

11

PROTOCOLLO GENERALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0017902/2024 del 25/07/2024
Firmatari: Mar. Gabriele Capetini, GERMANA PANZIRONI, Adriano Guglielmi

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, c.so V. Emanuele II, n. 154/3de;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Mosciano Sant.Angelo(TE) n. 1 del 16/01/2019, avente ad oggetto “Adeguamento e Aggiornamento del Piano Regolatore Generale - Variante Parziale Alle Norme Tecniche Di Attuazione” con la quale viene approvata la seguente proposta di modifica parziale alle NTA del PRG vigente(modifica della Sottozona D3 - Industria art. 36 e nella modifica della Zona E- Agricola art. 37)”: A) All'art.36 “Sottozona-D3- Industria”, nella parte in cui viene inserito il seguente articolato “[...]Nella zona è tassativamente vietato l'insediamento di attività legate alla gestione e trattamento di rifiuti costituiti da FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) e altri rifiuti speciali di natura organica putrescibili. Il divieto è esteso anche all'insediamento di aziende che pur svolgendo come attività primaria produzioni compatibili con le destinazioni d'uso previste dal PRG per le zone D, svolgono in parallelo attività economiche secondarie, sia legate alla attività principale che scorporate da essa, che prevedono il trattamento dei suddetti rifiuti. Sono fatti salvi gli impianti nei quali la gestione e il trattamento rifiuti di natura organica putrescibili siano residuali e derivino esclusivamente dal ciclo produttivo delle aziende nelle quali gli impianti sono incorporati;B) all'art. 37 –“Zona E: Agricola“, parte in cui viene inserito il seguente articolato “Nelle zone agricole E ricadenti nell'ambito individuato tra la Strada Statale 80 ex Statale 80 (ora S.P) e l'asta fluviale del Tordino è tassativamente vietato l'insediamento di attività legate alla gestione e al trattamento rifiuti costituiti da FORSU e altri rifiuti speciali di natura organica putrescibili. Il divieto è esteso anche all'insediamento di aziende che pur svolgendo come attività primaria produzioni compatibili con le destinazioni d'uso previste dal PRG per le zone E,

svolgono in parallelo attività economiche secondarie, sia legate alla attività principale che scorporate da essa, che prevedono il trattamento dei suddetti rifiuti”, con la seguente motivazione:“Nelle more dell'adozione dell'adeguamento e aggiornamento cartografico e normativo generale del PRG vigente, al fine di contemperare il principio del rispetto e tutela dell'ambiente con quello della libertà economica, ritenendo l'Amministrazione necessario adottare il presente atto per garantire la sostenibilità futura dello sviluppo urbanistico e manifatturiero nel territorio comunale”;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CTIP BLU SRL il 4/7/2019 :
annullamento:

della Deliberazione del Consiglio Comunale di Mosciano Sant'Angelo (TE) n. 28 dell'08/04/2019, avente ad oggetto “Adeguamento e Aggiornamento del Piano Regolatore Generale - Variante Tecnica- Adozione”, pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Mosciano S. Angelo dall'11.04.2019 al 25.04.2019, con la quale viene adottata la Variante tecnica generale di adeguamento e aggiornamento del PRG vigente, e viene confermata la D.C.C. n. 1 del 16/01/2019, avente ad oggetto “Adeguamento e Aggiornamento del Piano Regolatore Generale - Variante Parziale Alle Norme Tecniche Di Attuazione”, già impugnata con il ricorso principale, precisandone l'oggetto, con la motivazione in base alla quale “pur non essendo stato espressamente denominato il provvedimento come “adozione di variante”, lo stesso è stato identificato come tale in base al contenuto del provvedimento ed ai conseguenti atti adottati ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 18 del 12.04.1983”;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mosciano Sant'Angelo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Mario Gabriele



Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§. Con il ricorso introduttivo, le società ricorrenti hanno impugnato la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Mosciano S. Angelo, n. 1/2019 di adozione della Variante Parziale alle NTA del PRG, con la quale sono stati modificati parzialmente gli artt. 36 sottozona D3 – Industria e 37 zona E – Agricola, escludendo la possibilità di insediare nella zona produttiva industriale attività finalizzate alla gestione e al trattamento di rifiuti costituiti da FORSU e altri rifiuti speciali di natura organica putrescibili.

Il ricorso è sostenuto dai seguenti motivi di ricorso:

- I. *“Violazione degli artt. 208, 179, 4, 5, 6, 7, 11 e 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Codice Ambientale) – Violazione e falsa applicazione della Direttiva (UE) 2001/42/CE e dei principi di prevenzione, precauzione e sviluppo sostenibile”;*
- II. *“Eccesso di potere per sviamento e per motivazione irragionevole e pretestuosa – Difetto di istruttoria ed irragionevolezza per contraddittorietà interna degli atti del procedimento – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e sm.i.”;*
- III. *“Violazione di legge – art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i. – e Linee Guida di cui al D.M. 10-9-2010 recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, Parte III. Art. 15.3. – Direttive UE 2009/28/UE e 2009/73/UE – D.M. MISE 7 marzo 2018” – Eccesso di potere sviamento e per contraddittorietà alla luce dei principi comunitari in materia di sostegno all’economia circolare”.*

Nelle more del giudizio il Comune di Mosciano S. Angelo ha adottato la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 dell’08.04.2019, pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dall’11 al 25 aprile 2019, con la quale è stata adottata una Variante Tecnica Generale alle N.T.A., ricomprendendo in essa anche il contenuto della variante

puntuale adottata con la precedente D.C.C. n. 1/2019, sulla base del Rapporto Ambientale ed il Documento di sintesi non tecnica rimessi in data 02.04.2019, con prot. n. 7215, e costituenti parte integrante della variante.

Il citato provvedimento è stato impugnato con ricorso con il quale sono stati proposti i seguenti motivi aggiunti:

- I. *“Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e contraddittorietà della D.C.C. n. 28/2019 rispetto agli esiti del Rapporto Ambientale; violazione del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e motivazione del tutto irragionevole ed incongrua”;*
- II. *“Illegittimità derivata dalla Deliberazione di CC n. 1/2019 per violazione degli artt. 208, 179, 4, 5, 6, 7, 11 e 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Codice Ambientale) e per violazione e falsa applicazione della Direttiva (UE) 2001/42/CE e dei principi di prevenzione, precauzione e sviluppo sostenibile”;*
- III. *“Illegittimità derivata dalla Deliberazione di C.C. n. 1/2019 per violazione di legge – art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i. – e Linee Guida di cui al D.M. 10-9-2010 recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, Parte III. art. 15.3. – Direttive UE 2009/28/UE e 2009/73/UE – D.M. MISE 7 marzo 2018 “ – Eccesso di potere sviamento e per contraddittorietà alla luce dei principi comunitari in materia di sostegno all’economia circolare”.*

Si è costituito il Comune di Mosciano S. Angelo resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Si sono, altresì, costituite la COBECO Costruzioni Srl, la EDILSTRADE Srl e la COMAVIT SOCIETA' AGRICOLA Srl che hanno spiegato ricorso ad opponendum.

All'udienza pubblica del 19 giugno 2024 il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione.

2.§. Le ricorrenti sostengono che i provvedimenti del Comune di Mosciano S. Angelo impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti sono stati adottati in evidente violazione dell'art. 208 del Codice Ambientale, il quale, al



comma 6, contiene una disposizione chiaramente ispirata al principio del favor per la realizzazione degli impianti di riciclaggio e recupero dei rifiuti e, nell'ottica della massima semplificazione amministrativa, introduce un regime derogatorio delle regole di pianificazione urbanistica comunale, riservando, in via esclusiva, alla Regione ogni potere autorizzatorio in tema di localizzazione, costruzione e gestione degli impianti ed escludendo, al contempo, la facoltà per l'amministrazione comunale di esercitare un potere interdittivo all'insediamento degli impianti di recupero mediante il proprio potere pianificatorio.

Inoltre, i predetti provvedimenti contrastano anche con la disciplina speciale in materia di rilascio dell'autorizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, introdotta dall'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i., cui è stata data attuazione con il D.M. 10-09-2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

La disposizione richiamata, si sostiene, ha introdotto una disciplina procedimentale ad hoc che culmina con il rilascio - o con il diniego - della c.d. autorizzazione unica, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE del 27/9/2001 poi sostituita dalla Direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, finalizzata a disciplinare uniformemente e a incentivare tali forme di produzione di energia, anche a mezzo della semplificazione dei procedimenti autorizzatori.

L'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 in questione statuisce, al comma 1, che "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" ed al successivo comma 3 che "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture

Ap

indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

Dal tenore delle disposizioni riportate si evince chiaramente che il rilascio dell'autorizzazione unica determina l'adeguamento automatico dello strumento urbanistico locale alle clausole in essa contemplate, e le deroghe possono investire sia i profili strettamente urbanistici che i parametri edilizi.

L'adozione delle varianti allo strumento urbanistico vigente si risolve in una misura ostativa alla realizzazione dell'impianto nella zona industriale individuata del vigente P.R.G.

3.§. Le censure sono fondate.

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'Amministrazione comunale non è titolare di un potere di "veto" in ordine alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ma l'Ente locale è tenuto, nell'ambito della conferenza di servizi decisoria ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i., a manifestare il proprio eventuale dissenso, sulla scorta di una motivazione adeguata che dia conto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza e delle ragioni per cui l'insediamento è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, compatibile o meno con le caratteristiche dell'area interessata (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1180, 13.03. 2014).

In relazione allo specifico impianto, inoltre, si è già pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n.2368/2022, relativa alla determinazione della Regione Abruzzo prot. DPC002/PAUR/007 del 30 ottobre 2019 contenente la “Determinazione Motivata Conclusiva” ed il “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a favore della società CTIP BLU srl, impugnata dal Comune di Mosciano S. Angelo e dagli odierni interventori con ricorso respinto in primo grado da questo TAR con



sentenza 16 luglio 2020 n. 269.

Nella citata sentenza si afferma che *“12.3. Dall’applicazione del procedimento di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 consegue pertanto che la ponderazione dell’interesse alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con prevalenza sul diverso assetto del territorio previsto dagli strumenti urbanistici comunali, è stabilita a monte dalla legge, che attribuisce all’autorizzazione regionale l’effetto di variante urbanistica. Non è pertanto richiesta una motivazione rafforzata al riguardo, avendo già il legislatore stabilito la prevalenza dell’interesse ambientale, rivolto alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rispetto al potere di pianificazione di competenza comunale (cfr. art 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003, secondo cui: “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”)*. Il procedimento de quo, per finalità semplificatoria ed acceleratoria realizzata seguendo il modulo della conferenza di servizi, prescinde pertanto dalla regola della competenza del Comune in materia urbanistica, sebbene non costituendo una deroga ad essa, e potendosi giungere a conseguire l’autorizzazione (come nella specie sulla base dei pareri positivi prevalenti), anche in assenza di



adesione o in presenza di parere contrario dell'Amministrazione comunale circa la compatibilità urbanistica dell'impianto.

Del resto, non assume alcun rilevanza, ai fini della produzione dei citati effetti di legge, l'indicazione o meno che il provvedimento autorizzatorio costituisca "variante urbanistica".

Nei sensi descritti è la costante giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale l'autorizzazione a realizzare un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili comporta una variazione della destinazione urbanistica della zona, rendendo conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell'impianto, senza che sia necessario alcun ulteriore provvedimento di assenso all'attività privata (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 2724; sez. V, 15 gennaio 2020, n. 377; sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5249; sez. V, 13 marzo 2014, n. 1180).

12.4. Dall'applicazione del procedimento autorizzatorio unico ex art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 discende altresì l'esclusione del progetto dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all'articolo 6, comma 12, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a mente del quale non necessitano di essere sottoposte a VAS le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante".

4.§. Per i motivi predetti, assorbita ogni altra censura, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

1) accoglie il ricorso e i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla nei limiti dell'interesse, i provvedimenti impugnati;



2) condanna il Comune resistente e le parti intervenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della società Ctip Blu S.r.l. della somma di euro 6.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore

Maria Colagrande, Consigliere

L'ESTENSORE

Mario Gabriele Perpetuini

IL PRESIDENTE

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO



Dibattito punto n. 3) odg CC del 20/02/2025.

Alle ore 19:53, il Moderatore avvia il dibattito sul punto 3. SENTENZA N. 354/2024 PUBBLICATA IL 24.07.2024 RESE NEL GIUDIZIO N.151/2019 R.G. INNANZI AL TAR ABRUZZO – SPESE LEGALI LIQUIDATE ALL'AVV. FABRIZIO RULLI . RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART.194 ART. 1 COMMA A – TUEL.

Prende la parola Vicesindaco Mirko ROSSI:

Grazie. Allora, stiamo a riconoscere il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese legali di controparte del contenzioso istaurato al TAR dalla Società proponente il progetto del biodigestore a Mosciano Stazione.

Il contenzioso derivava dall'impugnativa che era stata fatta dalla società, di due delibere di consiglio comunale, la n.1 del 2019 che era l'aggiornamento dell'NTA del piano vigente all'epoca che prevedeva l'esclusione tra gli usi consentiti degli impianti di riciclaggio di forse in zona D3 quindi in zona industria, e poi la successiva delibera di adozione della variante generale al piano regolatore che era, se non ricordo male, la n.28 del 2019 che ha determinato ovviamente i motivi aggiunti.

Ad opponendum al ricorso proposto, si erano costituite altre tre controparti nel ricorso senza dover adesso fare l'exkursus della sentenza che è riportata ed è allegata.

Il Comune è stato dichiarato soccombente rispetto a questo ricorso, ma era la prosecuzione scontata anche del ricorso che era stato incardinato al TAR e poi al Consiglio di Stato, in merito all'impugnativa che il Comune aveva proposto del provvedimento PAUR del 2019 che poi si era concluso al Consiglio di Stato nel 2022 con la sentenza 2368.

Il Comune è stato condannato in solido a rifondere 6.000 euro di spese legali alla controparte, tant'è che alla delibera, riteniamo sia da emendare in un punto l'emendamento l'ha depositato questa mattina a propria firma il Sindaco, anzi in due punti, vada integrata, proprio perché la sentenza statuisce che le spese di controparte debbano essere rifuse in solido dal Comune e dalle altre tre convenute, riteniamo di dover integrare la delibera sia nel corpo delle premesse, ovvero dopo il ritenuto necessario, provvedere in merito, quindi poco prima del corpo deliberante con il seguente emendamento, ritenuto necessario provvedere in merito e poi evidenziato che l'emendamento è di questo tenore e inserire quindi il seguente paragrafo dopo le parole "ritenuto necessario provvedere in merito", "evidenziato che l'obbligazione di pagamento delle spese legali e poste in solido a carico del Comune e delle altre parti convenute, ovvero,.. e sono denominate..

Poi, altro punto, "che con nota di protocollo numero 3.992 del 20 febbraio 2025, il Sindaco ha richiesto agli uffici di intimare formalmente alle parti convenute di restituire al Comune,... di oggi...l'emendamento che hai scritto, che hai depositato. Ha un protocollo, è una lettera. E' di oggi. E' protocollata ieri, quindi del 19-2-2025. "Il sindaco ha richiesto agli uffici intimare formalmente alle società convenute, di restituire al Comune richiesto del pagamento dal creditore e quindi tenuto da adempiere il quarto di spettanza", quindi il fatto che gli uffici e poi nella delibera al punto 4 integrare come segue "di demandare ai responsabili di area competente l'adozione degli atti connessi e consequenziali ovvero", integriamo, "liquidare il creditore avente titolo, richiedere formalmente alle tre società di restituire al Comune il terzo(quarto) di spettanza e accertare in bilancio l'entrata da restituzione che ha titolo nella sentenza".

Questi sono i due emendamenti da integrare nella delibera.

Interviene quindi Consigliera Nadia BALDINI:

Posto che rinnovo il mio pensiero e quindi essendo una persona molto coerente io ho votato con la maggioranza affinché questo biodigestore, non sono ripeto contro il biodigestore in sé, ma sull'allocazione nella frazione Selva Piana che mi ha spinto a votare unitamente alla maggioranza.



Ricordo che ha detto possiamo fare un debito fuori bilancio e mi spinsi a dire, lo ribadisco, sono pronta a compartecipare alle spese in caso di soccombenza.

Quindi io anche qui mi associo alla maggioranza come ho fatto negli anni passati.

Ora però mi chiedo, per quanto concerne la soccombenza che ci vede in solido unitamente alle altre società, mi chiedo se formalmente i legali rappresentanti delle società sono state già contattate, perché può darsi pure che hanno già pagato e che quindi indirettamente loro potrebbero avere titolo a fare diffida a noi.

Oppure mandiamo direttamente la diffida, cioè volevo chiedere come ci siamo comportati, visto che la sentenza è pubblicata il 24 settembre 2024 e in pari data il nostro legale, ci ha comunicato la sentenza negativa, pertanto da luglio ad oggi tanto tempo avevamo avuto l'Avvocato Sabatini e volevo appunto chiedervi se c'è stata un'interlocuzione tra le società che avevano proposto questo intervento e se sì perché vi siete determinati solo in data di stamattina o ieri a fare la diffida.

Sul punto, prende la parola Sindaco/Presidente Giuliano GALIFFI che dichiara:

Allora il timore che abbiano pagato non c'è perché, no.. non perché non ce la pensano....Può darsi che si scapicollino per pagare.

La sentenza è stata notificata al Comune, che in solido dovrà provvedere.

Quando è calata la delibera, il 16 dicembre, avevo già convocato il Consiglio e non l'ho inserita, ma ho fatto bene a non inserirla perché avrei avuto bisogno di capire di cosa si stava parlando.

Quando successivamente abbiamo deciso di portarla, perché va portata, c'è poco da fare.

Poi l'abbiamo spezzata il Consiglio in due. Io ho chiesto appena letta, quindi l'anno nuovo poi, agli uffici, guardate questa rifatela la delibera, perché io sennò ve la devo emendare.

Gli sarà sfuggito. Io non ho controllato più di tanto.

Ieri mattina ho rivisto la delibera e mi dispiace ma io vi devo scrivere.

Vi scrivo che dovete attivarvi e quindi lo devono fare e lo mettiamo anche con l'emendamento in delibera.

Io non volevo emendarla però voglio dire. Intanto gli ho scritto, con riferimento alla proposta di liberazione dell'oggetto, considerato con le obbligazioni di pagamento delle spese legali della sentenza e posta in solido a carico del comune e delle parti intervenute, ovvero X, Y, Z, via dicendo, si invitano le signorie vostre, perché ho scritto a due uffici, quello che era preposto all'epoca per la parte urbanistica, e l'ufficio di ragioneria che oggi porta la delibera in consiglio.

Per quanto di competenza, di intimare formalmente a queste qui, di restituire al Comune il richiesto pagamento del quarto di spettanza, quindi 6.000 euro diviso 4 fanno 1.500 più le spese e l'IVA.

Naturalmente nella delibera si tratta anche di perseguirle queste... Ho detto, ho detto.

Scusami, perdonami.

Avevo chiesto di modificare la delibera.

Certamente è giusto che, modificando così come la stiamo emendando, che si facciano carico di attivarsi per... non è stato fatto, lo chiedo oggi, ieri con la nota, e emendiamo la delibera.

Ma a questa vale, bisogna che si attivino, è giusto che sia così.

Interviene quindi Consigliera Maria Cristina CIANELLA:

Anche io sono coerente con quello che ho sempre detto in merito al biodigestore, cioè che sarebbe stata solo una sorta, un insieme di spese inutili con contenziosi inutili, con contenziosi che il Comune avrebbe perso, ma è chiaro che la voce di un consigliere di minoranza vale per quello che è, anche se poi a distanza gli atti ti danno ragione.

Oggi parliamo quindi di una delle spese che il biodigestore ha cagionato a questo Consiglio comunale, a questa comunità, su una base di scelte programmatiche sicuramente sbagliate, tenendo conto che insomma, mi pare a Teramo l'amministrazione D'Alberto stia perseguendo più o meno lo stesso indirizzo, cioè quello di impiantare proprio un impianto di biodigestione anaerobica che praticamente è speculare rispetto a quello che è sorto qui in tenimento di Mosciano Sant'Angelo, e ha fatto tra l'altro anche giurisprudenza al nostro



caso per quanto riguarda l'applicazione dell'urbanistica, un po' troppo considerata alla lega maniera, cioè nel senso "noi siamo padroni a casa nostra" e abbiamo capito che effettivamente non è così, però lo capiamo facendo pagare i cittadini.

Sicuramente qui c'è un pagamento delle spese in solido, perché come parti interessate e costituite nel giudizio dinanzi al TAR, ci sono delle società Cobeco Costruzioni, Edilstrade SRL, Comavit Società Agricola SRL, tanto quanto il comune di Mosciano Sant'Angelo hanno perso di fronte ai ricorsi di riforma delle deliberazioni impugnate dalla CTIP blu e quindi vengono chiamate a pagare le spese legali.

Noi veniamo chiamati a pagare insieme a queste società le spese legali che ammontano a 9 mila e rotti euro, che hanno un capitolo di copertura nel nostro bilancio, quindi io adesso devo capire, voi avete fatto questa intimazione giusto? Il 19 avete comunque chiesto che ci sia il pagamento in solido pro-quota rispetto alle società che si sono costituite. Ma il capitolo comunque noi lo paghiamo per l'intero, quindi faremo un'azione in regresso? Un'azione in regresso entro quanto tempo? Adesso intanto paghiamo, ma lo vogliamo magari scrivere in delibera? Ci diamo 30 giorni? Io penso che bisogna scriverlo perché già la delibera è un titolo, ci diamo un termine per fare in modo che ci siano le azioni nei confronti delle società che devono pagare in solido le spese legali? O sono sempre i cittadini di Mosciano che devono pagare i vostri errori di scelte amministrative? Perché di questo si tratta! Chiedo che nella delibera venga individuato un termine entro cui il regresso, le società, vengano chiamate a rimborsare pro-quota quanto è stabilito rispetto alle spese legali e che venga votato ovviamente.

Termine di 30 giorni, diamo proprio anche di più del minimo sindacale, a seguito del pagamento, perché giustamente tu una volta che hai pagato il regresso chiedi il rimborso a chi insieme a te è tenuto a pagare, visto che tu paghi l'intero, io entro 30 giorni chiedo che questo consiglio impegni gli uffici a fare in modo che ci siano tutte le azioni necessarie per il rimborso coattivo delle spese legali pro-quota rispetto alle società chiamate in causa e credo che venga votato

A questo punto, interviene Vicesindaco Mirko ROSSI:

Si può aggiungere nel secondo punto dell'emendamento sulla parte deliberante... di richiedere formalmente a Cobeco, Edilstrade, e Comavit, restituire al Comune il terzo di spettanza entro 30 giorni dal pagamento avvenuto.

A questo punto, interviene Consigliera Maria Cristina CIANELLA:

Come avevo detto, che adesso non mi ricordo, promuovendo tutte le azioni di legge necessarie al recupero coattivo di quanto anticipato dal Comune.

Interviene Segretario Generale Raffaella D'EGIDIO:

Io avevo scritto, vi dico quello che ho scritto io. Il consigliere Cianella chiede l'apposizione di un termine per l'esercizio dell'azione di regresso da parte degli uffici verso il coobbligato in solido inadempiente, termine che deve decorrere trenta giorni dal pagamento avevate detto voi, però l'azione di regresso si esercita laddove io ti richiedo di pagare, e tu non mi paghi, non dal pagamento, quindi 30 giorni dalla richiesta di rimborso.

